



Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento

D.L. 142/2019 / A.C. 2302

Dossier n° 53 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
8 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2302
D.L.	142/2019
Titolo:	Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	16 dicembre 2019
pubblicazione in G.U.:	16 dicembre 2019
presentazione:	16 dicembre 2019
assegnazione:	17 dicembre 2019
scadenza:	14 febbraio 2020
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, presentato in prima lettura alla Camera, consta di **3 articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa uno o più contributi in conto capitale per un importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale a favore della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa. Il **comma 2** prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa con la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. Il **comma 3** stabilisce che alla società di nuova costituzione di cui al comma 2 non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Il **comma 4** esenta tutte le operazioni e gli atti disposti per l'attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.

L'**articolo 2** prevede che all'onere di cui all'articolo 1 si provveda mediante utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per l'anno 2020 con la [sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

L'**articolo 3** prevede l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento alle "iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1"; *al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità, per una maggiore chiarezza della formulazione, di sostituire la parola "banca" con le parole: "Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.A", che è l'istituto bancario citato dal comma 1.*

Il comma 3 dell'articolo 1 fa riferimento "alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente"; il successivo comma 4 fa riferimento a "tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti"; *al riguardo, si ricorda che il paragrafo 11, lettera d), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 stabilisce che "nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni «precedente» e «successivo». Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto".*